

**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONFERIMENTO  
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DISCENDENTI DAL  
CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI E FLUSSI DA ESSI  
DERIVATI PROVENIENTI DAL TERRITORIO DELL’A.T.I. N. 4  
ALL’IMPIANTO DI SELEZIONE DI PROPRIETA’ A.S.M. TERNI  
S.P.A., SITO IN LOCALITA’ “MARATTA BASSA”, COMUNE DI  
TERNI.**

\* \* \* \* \*

Con la presente scrittura, da valersi ai fini di legge, tra le sottoscritte parti:

- A.S.M. Terni S.p.A., con sede in Via Bruno Capponi n. 100, 05100 – Terni (TR), in qualità di titolare del diritto di proprietà e della gestione dell’impianto di selezione sito nel Comune di Terni, Località “Maratta Bassa”, in persona del legale rappresentante *p.t.*;
- il soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani per l’A.T.I. n. 4 [●], così come individuato a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva del [●] n. [●].

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell’art. 200 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali;
- in virtù della previsione di cui all’art. 201 del medesimo d.lgs. n. 152/2006, l’Autorità d’Ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza, adottando, a tal fine, un apposito Piano d’Ambito in conformità a quanto previsto dall’articolo 203, comma 3;

- la Regione Umbria, con legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, nell’esercizio della propria autonomia legislativa in materia, ha stabilito l’attribuzione delle competenze relative alla gestione delle funzioni e dei servizi di livello sovracomunale in materia di rifiuti, già di competenza delle sopresse Autorità d’Ambito, agli Ambiti Territoriali Ottimali, così come previsti e disciplinati dagli artt. 17 e ss. della medesima legge;
- in attuazione di tale previsione, con D.P.G.R. n. 275 del 16 dicembre 2008 è stato istituito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. n. 23/2007, l’Ambito Territoriale Integrato n. 4, quale “*forma speciale di collaborazione fra enti locali*”, costituito dai Comuni di: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell’Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone, Terni;
- in particolare, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 200 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 e all’art. 8, comma 1, lett. a), b) e f) della L.R. n. 11/2009, competono all’A.T.I. n. 4 le funzioni attinenti all’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, all’elaborazione, approvazione e aggiornamento del Piano d’Ambito dei rifiuti, nonché all’affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

**PREMESSO ANCORA CHE**

- A.S.M. Terni S.p.A. è proprietaria dell’impianto di selezione sito nel Comune di Terni, Località “Maratta Bassa”, dedicato al conferimento del

rifiuto residuo non altrimenti valorizzabile;

- [●] è il soggetto affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani per l'A.T.I. n. 4, come da provvedimento di aggiudicazione definitiva del [●] n. [●].

#### **CONSIDERATO CHE**

- L'A.T.I. n. 4, con Deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 16 gennaio 2013 ha provveduto all'approvazione del Piano d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'Ambito Territoriale Integrato n. 4 Umbria, contenente la definizione dell'assetto gestionale e del modello organizzativo del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti solidi urbani;
- ai sensi degli artt. 201 e 202 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 16 della L.R. n. 11/2009, le attività correlate alla realizzazione, gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, sono affidate ad un unico soggetto gestore, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica;
- tuttavia, l'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, stabilisce che *“Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regulate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito”*, mentre il comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 11/2009 dispone che *“Qualora gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base delle previsioni del piano d'ambito, siano di proprietà di soggetti diversi dagli*

*enti locali, questi possono essere autorizzati dall'ATI a gestire i servizi o loro segmenti [...]. Tra le parti e' in ogni caso stipulato un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori”;*

- coerentemente alle suddette disposizioni normative di livello nazionale e regionale, il Piano d’Ambito dei rifiuti per l’A.T.I. n. 4 ha previsto, al paragrafo 11 – Parte Seconda, che i servizi di raccolta, spazzamento stradale e trasporto dei rifiuti sono affidati ad un unico operatore, da individuarsi attraverso procedura di evidenza pubblica sulla base della vigente normativa, mentre, in conformità a quanto stabilito dall’art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 e dall’art. 16, comma 4 della L.R. 13 maggio 2009, n. 11, il medesimo Piano d’Ambito, ai paragrafi 10.5 ed 11 – Parte seconda, ha previsto che, per lo svolgimento dei servizi di trattamento, selezione e smaltimento finale dei rifiuti, compresi i servizi di trasporto inter-impianto, sia utilizzato il sistema impiantistico esistente, di proprietà dei soggetti privati come sopra individuati;
- conseguentemente, ai sensi del paragrafo 11 del Piano d’Ambito, è stata prevista la sottoscrizione di appositi “Contratti di servizio” con i soggetti gestori degli impianti per la disciplina degli aspetti relativi alle condizioni e modalità tecniche di conferimento dei rifiuti solidi urbani agli impianti medesimi ed alla definizione di tariffe predeterminate per l’accesso al servizio.

#### **PRESO ATTO CHE**

- Alla luce di quanto premesso e considerato, sulla base delle previsioni contenute nel Piano d’Ambito, ed in conformità a quanto stabilito dalla

vigente normativa di livello statale e regionale, l'organizzazione della fase di selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è realizzata sulla base del sistema impiantistico esistente, mediante accordi con i gestori degli impianti che garantiscano l'accesso al servizio da parte del soggetto affidatario a tariffe e a condizioni predeterminate;

- per l'effetto, in attuazione della previsione contenuta nel paragrafo 11 del Piano d'Ambito, l'A.T.I. n. 4, con Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 6 del 18.04.2013 (recante *“indirizzi per la definizione dei rapporti con i titolari degli impianti”*) ha invitato i soggetti titolari degli impianti di cui in premessa a presentare, entro il 23.04.2013, una proposta contrattuale relativa ai servizi di rispettiva competenza;
- in particolare, ai sensi della predetta Deliberazione, è stato richiesto ai soggetti titolari degli impianti di predisporre, *“in conformità con le previsioni contenute nel Piano d'Ambito e con le prescrizioni di cui all'art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 e dell'art. 16, comma 4, della L.R. n. 11/2009, [...] un apposito sistema contrattuale finalizzato alla disciplina dei rapporti che si verranno ad instaurare fra l'A.T.I. n. 4, i Comuni dell'Ambito Territoriale Integrato n. 4, il futuro soggetto affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti e i soggetti gestori degli impianti di cui in premessa, composto da: a) un “Contratto di servizio Quadro”, avente ad oggetto la disciplina degli aspetti di comune interesse e dei rapporti mutualistici tra le diverse gestioni, al fine di garantire che la gestione dei suddetti impianti, esclusi dall'oggetto dell'Affidamento, sia improntata al rispetto di regole relazionali predeterminate, tese ad assicurare che le gestioni escluse dal perimetro*

*del Servizio affidato, per quanto attiene alle attività svolte in favore del futuro soggetto affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, siano esercitate nel rispetto di standard prestazionali, gestionali, ambientali e di sostenibilità tariffaria conformi a quelli definiti dalla pianificazione d'ambito, in modo da conseguire sull'intero territorio dell'A.T.I. n. 4 livelli di servizio omogenei e tra loro convergenti; b) una serie di "Contratti di servizio", preordinati alla disciplina dell'attività di conferimento dei rifiuti, con particolare riferimento alla disciplina degli aspetti di natura tecnica ed economica, per ciascuno degli impianti di selezione/stabilizzazione/smaltimento dei rifiuti di cui in premessa, in attuazione della previsione del comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 11/2009 e del Piano d'Ambito ed in conformità alle previsioni di cui al predetto "Contratto di servizio Quadro"; c) una serie di "Contratti di conferimento", aventi ad oggetto, in relazione a ciascuno degli impianti di cui in premessa, la disciplina dei profili privatistici concernenti i rapporti fra il futuro soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed i medesimi soggetti gestori degli impianti, con specifico riferimento alla disciplina di aspetti quali gli orari di accesso, le modalità di conferimento, i quantitativi massimi di rifiuti ammissibili su base giornaliera";*

- conseguentemente, in accoglimento dell'invito rivolto dall'A.T.I. n. 4, i soggetti gestori degli impianti di cui in premessa hanno provveduto a presentare una proposta contrattuale composta da un "Contratto di servizio Quadro" e da una serie di "Contratti di servizio" e di "Contratti di conferimento", redatta in conformità con le prescrizioni vincolanti di

- contenuto formulate dall’A.T.I. n. 4 nella summenzionata Deliberazione;
- tale proposta contrattuale, in conformità a quanto stabilito dalla medesima Deliberazione n. 6 del 18.04.2013, a seguito di valutazione di congruità da parte del Direttore dell’A.T.I. n. 4, è stata adottata con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 16.05.2013;
  - in attuazione delle previsioni di cui alla surrichiamata Deliberazione n. 6 del 18.04.2013 l’A.T.I. n. 4 ha provveduto, in particolare, ad allegare il presente “Schema di Contratto di conferimento” ai documenti di gara relativi alla procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti;
  - nella propria domanda di partecipazione alla gara l’affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani [●] ha espressamente accettato il predetto “Schema di Contratto di conferimento” allegato ai documenti di gara, obbligandosi a sottoscriverlo a seguito dell’aggiudicazione del Servizio, a pena di decadenza.

#### **CONSIDERATO CHE**

- In conformità alla previsione contenuta nella surrichiamata Deliberazione dell’A.T.I. n. 4 del 18.04.2013, n. 6, l’A.T.I. n. 4, i Comuni dell’Ambito Territoriale Integrato n. 4, l’affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] e i soggetti gestori degli impianti di selezione, trattamento e smaltimento, devono addivenire alla sottoscrizione di un apposito Contratto di servizio per la disciplina dei rapporti *inter partes* discendenti dal conferimento dei rifiuti dell’A.T.I. n. 4 presso l’impianto di selezione e stabilizzazione sito nel Comune di Orvieto, Località Pian del Vantaggio 35/A (già “Le Crete”);

- il predetto Contratto di servizio, così come adottato con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 16.05.2013, stabilisce, all'art. 6, comma 8, che *“la disciplina specifica delle concrete modalità operative dell'attività di conferimento è demandata al Contratto di conferimento da stipularsi tra il soggetto gestore dell'impianto S.A.O. Servizi Ambientali S.p.A., l'affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] e A.S.M. Terni S.p.A”*;
- inoltre, ai sensi delle previsioni di cui alla predetta Deliberazione n. 6 del 18.04.2013 dell'A.T.I. n. 4, il “Contratto di conferimento” relativo all'impianto di cui in premessa deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) la previsione che il conferimento dei rifiuti agli impianti, fermo restando il rispetto delle previsioni di legge che disciplineranno, nel tempo, le diverse operazioni di trasporto, selezione, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e dei flussi da essi derivati, in quanto applicabili, siano effettuate in conformità alle previsioni contenute nella “Procedura di ammissione dei mezzi conferitori di rifiuti” adottata dai soggetti gestori in relazione a ciascun impianto ed allegata al medesimo Contratto di conferimento per formarne parte integrante e sostanziale; b) l'individuazione del bacino di utenza di riferimento del singolo impianto cui il contratto si riferisce; c) la previsione che i Contratti di conferimento abbiano durata equivalente alla durata dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'A.T.I. n. 4, così come stabilita dal relativo contratto di servizio o comunque dalla vigente normativa.

**RITENUTO CHE**

- Sulla base di quanto premesso, coerentemente alle previsioni contenute



nel Piano d'Ambito ed alle prescrizioni di cui all'art. 25, comma 4, del d.l. 24 e di cui all'art. 16, comma 4, della L.R. n. 11/2009, nonché alle previsioni della surrichiamata Deliberazione dell'A.T.I. n. 4 del 18.04.2013, n. 6, si rende, pertanto, necessaria la sottoscrizione del presente Contratto di conferimento, al fine della disciplina specifica:

- dei rapporti che si verranno ad instaurare tra l'affidatario del Servizio di gestione Integrata dei rifiuti solidi urbani [●] e A.S.M. Terni S.p.A., in qualità di soggetto titolare del diritto di proprietà e della gestione dell'impianto di selezione sito nel Comune di Terni, Località "Maratta Bassa";
- degli aspetti di natura privatistica, afferenti alla definizione ed alla regolazione delle modalità operative del conferimento all'impianto di cui in premessa, con particolare riferimento all'individuazione degli orari di accesso, dei quantitativi massimi di rifiuti conferibili su base giornaliera e delle penali da applicarsi in caso di inadempimento delle parti alle previsioni del medesimo Contratto di conferimento.

**TUTTO CIO' PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO**

Si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1**

**PREMESSE**

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di conferimento.

**ART. 2**

**OGGETTO**

1. Oggetto del presente Contratto di servizio è la disciplina dei rapporti di

natura privatistica tra A.S.M. Terni S.p.A., in qualità di soggetto gestore dell'impianto di selezione sito nel Comune di Terni, Località "Maratta Bassa", e l'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'A.T.I. n. 4 [●], per la definizione delle modalità operative cui devono attenersi le parti nell'esercizio dell'attività di conferimento dei rifiuti dell'A.T.I. n. 4.

### **ART. 3**

#### **DESTINATARI DEL SERVIZIO**

1. In conformità alla previsione di cui all'art. 3 del Contratto di servizio, [●], in qualità di soggetto affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'A.T.I. n. 4, conferisce direttamente o tramite l'impiantistica individuata, nel rispetto dello schema di gestione integrata degli impianti, indicato all'art. 3 del Contratto di servizio Quadro, presso l'impianto di selezione, sito nel Comune di Terni, Località "Maratta Bassa", di proprietà di A.S.M. Terni S.p.A., i rifiuti urbani indifferenziati, secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano d'Ambito dell'A.T.I. n. 4 e nel medesimo Contratto di servizio e relativo Allegato Tecnico.

2. Il bacino di utenza di riferimento dell'impianto di selezione di cui in premessa è rappresentato dai Comuni di Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi, Ferentillo, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni.

### **ART. 4**

#### **MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

1. Le modalità di conferimento all'impianto di cui in premessa, fermo restando il rispetto delle previsioni di legge che disciplineranno, nel tempo,

le diverse operazioni di trasporto, selezione, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e dei flussi da essi derivati, in quanto applicabili all'impianto in discussione, sono definite nella procedura per l'ammissione dei mezzi con feritori di rifiuti "PO SIA 0910" che, allegata al presente documento, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato I).

#### **ART. 5**

##### **TARIFFA DI CONFERIMENTO**

1. Per la definizione della tariffa spettante a A.S.M. Terni S.p.A. quale corrispettivo dell'attività di conferimento dei rifiuti dell'A.T.I. n. 4 da parte dell'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] e delle correlate modalità di revisione annuale si rinvia all'art. 6 del Contratto di servizio Quadro e all'Allegato Finanziario al Contratto di servizio stipulato con riferimento all'impianto di cui in premessa.

#### **ART. 6**

##### **OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

1. L'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti [●] e A.S.M. Terni S.p.A. si impegnano a scambiarsi ogni informazione reciprocamente utile per lo svolgimento del servizio, inviando contestualmente all'A.T.I. n. 4 copia di tali comunicazioni, ove richiesto.

2. Tutte le comunicazioni fra le parti del presente Contratto di conferimento dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo di fax, posta elettronica certificata o posta raccomandata A/R, e dovrà essere indirizzata ai recapiti di seguito indicati:

– A.S.M.: n. Fax..... ; P.E.C. ....; indirizzo

postale.....;

– Affidatario [•]: n. Fax..... ; P.E.C. ....; indirizzo postale.....

#### **ART. 7**

##### **OBBLIGHI COMPORTAMENTALI DELLE PARTI**

1. Le parti del presente Contratto di conferimento si obbligano ad operare in modo sinergico e collaborativo, nonché a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 del Codice civile.

#### **ART. 8**

##### **DURATA**

1. Il presente Contratto di conferimento ha durata equivalente alla durata dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'A.T.I. n. 4, così come stabilita dal relativo contratto di servizio o comunque dalla vigente normativa.

#### **ART. 9**

##### **MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

1. Le parti convengono che ogni eventuale modifica o integrazione al presente Contratto di conferimento, che si rendesse necessaria o comunque opportuna in corso di esecuzione, potrà essere apportata esclusivamente previa formale conclusione di un accordo scritto tra le medesime parti.

2. Le parti convengono, altresì, che le predette modifiche o integrazioni dovranno essere negoziate in buona fede e dovranno comunque essere adottate nel rispetto dei principi di cui al Contratto di servizio Quadro ed al Contratto di servizio relativo all'impianto di cui in premessa.

3. Le parti si impegnano, infine, ad apportare al presente Contratto di conferimento ogni variazione che si rendesse necessaria o comunque opportuna in conseguenza di modificazioni della normativa di riferimento, del Piano d'Ambito, del Contratto di servizio Quadro o del Contratto di servizio relativo all'impianto di cui in premessa.

#### **ART. 10**

##### **RESPONSABILI DEL CONTRATTO**

1. Al fine di garantire il miglior perseguimento degli obiettivi di cui al presente Contratto di conferimento ciascuna delle parti nominerà un proprio "Responsabile del Contratto", che avrà il compito di interfacciarsi con il proprio omologo per svolgere attività di coordinamento e verifica in merito all'esatta e puntuale esecuzione del Contratto medesimo.

2. In fase di esecuzione, ciascun Responsabile vigilerà e si adopererà al fine di assicurare l'esatta applicazione delle condizioni previste dal presente Contratto.

3. In particolare, i Responsabili si incontreranno per tentare di comporre bonariamente ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto.

#### **ART. 11**

##### **TUTELA DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Le parti si obbligano a rispettare, ove applicabile, la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

2. Le parti si impegnano, altresì, in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 7 e 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza

nello svolgimento delle attività discendenti dal presente Contratto.

**ART. 12**

**PRINCIPIO GERARCHICO E RINVIO**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto di conferimento si rinvia alle previsioni contenute nel Contratto di servizio relativo all'impianto di cui in premessa.
2. Resta inteso che, in caso di contrasto delle previsioni di cui al presente Contratto di conferimento con le previsioni del Contratto di servizio prevalgono queste ultime.

**ART. 13**

**NORME APPLICABILI**

1. Al presente Contratto di servizio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice civile.

**ART. 14**

**SPESE**

1. Le eventuali spese relative alla stipula del presente Contratto di conferimento e le conseguenti spese di registrazione ed oneri fiscali sono a totale carico del soggetto affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti [●].

**ART. 15**

**FORO COMPETENTE**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione e/o interpretazione del presente Contratto di conferimento sarà devoluta, in via esclusiva, al Foro di Terni.
2. Si esclude espressamente ogni forma di giudizio arbitrale.

Luogo, data

A.S.M. Terni S.p.A.

in persona del legale rappresentante *p.t.*

.....

Firma

Soggetto affidatario del Servizio di gestione integrata dei rifiuti

[•]

in persona del legale rappresentante *p.t.*

.....

Firma